



# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

**COPIA**

DELIBERAZIONE

N. 47

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento Edilizio Comunale.

L'anno **2021** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – ALBERIONE Giorgio	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio		Sì	8 – GULLINO Annalisa	Sì	
3 – RASPO Andrea	Sì		9 – ALLASIA Massimo	Sì	
4 – BOSIO Elena	Sì		10 – BORTONE Giuseppe	Sì	
5 – PIACENZA Ester	Sì		11 – DI GIOVANNI Andrea	Sì	
6 – GIOLITTI Maurizio	Sì				
			TOTALI	10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 21.00 entra il consigliere Raspo Andrea

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale.

Rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto d'interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- il Comune di Monasterolo di Savigliano è dotato di Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 21 settembre 2018, conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29/07/1999; tale Regolamento è stato successivamente oggetto delle seguenti modifiche:
  - D.C.C. n° 28 in data 30/12/2020;
- in data 20/10/2016, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie Locali, è stata approvata l'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi del suddetto art. 4, comma 1-sexies, lo schema di Regolamento Edilizio Tipo ed i relativi allegati, approvati in sede di Intesa, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) e m), della Costituzione;
- la Regione Piemonte, con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018, in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni sancita il 20/10/2016, ha approvato lo schema di Regolamento Edilizio Tipo Regionale, in sostituzione di quello a suo tempo approvato con deliberazione dello stesso organo n. 548-9691 del 29/07/1999, stabilendo che, ai sensi dell'art. 2 di detta Intesa:
  - i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e quindi entro il 03/07/2018;
  - il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa (20/10/2016), pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19;
  - il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
  - i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata;

- sulla base delle citate disposizioni, il Comune di Monasterolo di Savigliano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 23 del 21 settembre 2018, ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento Edilizio a quello tipo regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247-45856 del 28 novembre 2017, continuando pertanto a mantenere in essere le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti, secondo le disposizioni transitorie previste dall'articolo 137 del Regolamento Edilizio stesso.

Considerato che:

- l'evoluzione normativa e regolamentare circa l'efficientamento energetico dei fabbricati ed i recenti benefici fiscali correlati, inducono l'adeguamento del regolamento edilizio alle nuove esigenze correlate al contenimento del consumo energetico dei fabbricati;
- si rende pertanto necessario impartire disposizioni regolamentari in relazione all'installazione di rivestimenti a cappotto dei fabbricati, qualora essi debbano aggredire sulla proprietà pubblica, in funzione dell'ubicazione dei fabbricati e delle caratteristiche architettoniche dei fabbricati interessati;
- è emersa l'esigenza di ampliare le modalità di svolgimento delle riunioni della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio, consentendo di eseguirle, discrezionalmente anche in modalità telematica, sulla base delle esperienze maturate nel corso delle restrizioni nel periodo pandemico Covid-19;
- allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati sopraindicati, l'Ufficio Tecnico comunale, ha effettuato una ricognizione del vigente Regolamento Edilizio Comunale introducendo alcune disposizioni in merito agli argomenti individuati nelle premesse, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze di risparmio energetico;
- per meglio definire le modifiche proposte, vengono di seguito riportati in grassetto i titoli degli articoli interessati, nonché integralmente riportati i commi aggiunti e quelli oggetto di modifica, indicando in carattere corsivo sottolineato le parti integrate ed in corsivo barrato le parti eliminate:

### **45.3 Commissione edilizia**

13. La Commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente - qualora ne ricorrano i presupposti - una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, possono essere svolte in presenza o in modalità telematica e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

### **45.4 Commissione locale per il paesaggio**

~~1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita in forma associata con il Comune di Savigliano (capofila) con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.~~

~~2. Alla commissione locale per il paesaggio sono altresì attribuite le funzioni di cui all'art. 4 della L.r. 33/2004, agli artt. 40, comma 10, e 41 bis, comma 6, della L.r. 56/1977, art. 6, comma 1, L.r. 18/1996, art. 4 bis, comma 4 bis della L.r. 17/2005, agli articoli 7, comma 2, e 3, comma 2 bis, della L.r. 32/2008 e s.m.i. nonché le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.~~

~~3. La composizione, le modalità organizzative il funzionamento della commissione locale per il paesaggio sono decise dal Comune capofila della convenzione nel proprio regolamento edilizio.~~

1. La Commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, dalla L.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La Commissione per il paesaggio è l'organo collegiale del Comune con competenze tecnico scientifiche in materia di tutela paesaggistica.

3. La Commissione è composta da un numero di componenti dispari con un minimo di tre e un massimo di cinque, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di nomina, compreso il Presidente che sarà nominato all'interno della stessa Commissione durante la prima seduta; i membri devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma seguente.

4. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale; devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

5. Il Comune assicura un'adeguata diffusione dell'avviso di nomina della Commissione e della conseguente possibilità di presentare la propria candidatura che dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al comma precedente.

6. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, anche nel rispetto delle componenti presenti nel Consiglio Comunale. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, abbandonando la seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

7. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del procedimento, in qualità di segretario verbalizzante, nonché eventualmente i tecnici facenti parte della struttura tecnica del Comune cui è attribuita la fase di istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica, senza diritto di voto.

8. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

9. I commissari, entro cinque giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta auto certificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente regolamento.

10. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del Sindaco.

11. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.

12. Il mandato di componente della Commissione è rinnovabile una sola volta, con esclusione del primo mandato istitutivo della Commissione.

13. Il componente della Commissione:

- a. non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
- b. non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- c. non aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
- d. non avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- e. non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
- f. non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale;

14. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

15. Per i componenti della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

16. Si ritengono decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.

17. Si ritengono decaduti altresì quei componenti che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.

18. I componenti sono tenuti a comunicare immediatamente, in forma scritta, al Sindaco, le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

19. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

20. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

21. L'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 della norma citata. La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art. 3, comma 2, attribuisce alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.

22. È demandato alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

23. La Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento, ovvero su richiesta della Pubblica Amministrazione per casi di particolare specificità e complessità paesistico- ambientale.

24. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, abbandonando la seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.

25. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

26. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

27. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

28. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

29. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione fa riferimento ai "criteri" per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta

Regionale in data 1° dicembre 2008, n. 34-10229 e modificati con successiva deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313, nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazioni comunali vigenti).

30. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento all'uopo delegato, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.

31. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

32. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano.

33. Le riunioni della Commissione Comunale per il Paesaggio non sono pubbliche e possono essere svolte in presenza o in modalità telematica. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

34. È facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

35. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

36. Le decisioni assunte dal soggetto preposto, al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.

37. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario.

38. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione dei funzionari, senza diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreti d'ufficio.

#### **Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

7. Tenuto conto della specifica tipologia di opere si ritiene di normare in via generale la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni:

- lo spessore massimo consentito è di cm 15 comprensivo di intonaci e finiture;
- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- in presenza di un marciapiede o comunque un camminamento ben individuato e protetto occorrerà verificare che la larghezza dello stesso, a seguito della realizzazione del cappotto termico, risulti ancora almeno di m 1,50 nel rispetto delle condizioni precisate dagli artt. 3,4 e 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.6.792 del 5/11/01;
- nel caso in cui la condizione di cui al punto precedente non possa essere rispettata la realizzazione del cappotto termico sarà comunque consentita a partire dalla soletta del piano primo compresa, purché lo stesso piano non risulti ad un'altezza inferiore a mt 2.50 in modo da non pregiudicare la viabilità pedonale;
- l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, del rispetto delle caratteristiche architettoniche dei fabbricati e della sicurezza, della circolazione veicolare e

pedonale; gli interventi dovranno essere correttamente inseriti ed integrati nel contesto circostante, adottando le misure di mitigazione più idonee;

- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà comunale;
- non sarà possibile l'occupazione di sede stradale con un cappotto termico a rivestimento delle pareti di un fabbricato nelle strade dove non è presente un marciapiede o comunque un camminamento ben individuato e protetto, che comporterebbe una riduzione della sezione stradale viabile o comunque di un'area di sosta o parcheggio; tuttavia, sarà possibile realizzare il cappotto termico a partire da un'altezza non inferiore a m 4.50;
- la realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico costituisce servitù e comporta la permanente occupazione del suolo pubblico; conseguentemente dovrà essere ottenuta l'autorizzazione prevista dal regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. Non è dovuto alcun canone per i rivestimenti a cappotto che occupano i prospetti soltanto a partire dal primo solaio qualora posto ad altezza di almeno m 2,50 dal piano circostante;
- nel centro storico (R1) è prioritariamente vietato eseguire cappotti aggettanti su spazi pubblici, fatti salvi gli interventi su fabbricati privi di valore storico documentario, in relazione ai quali la Commissione Locale per il Paesaggio riconosca, in seguito all'intervento proposto, un rilevante miglioramento estetico ambientale.

Tutto ciò premesso e considerato che:

- è necessario procedere con l'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento Edilizio Comunale, le quali sono state riportate nel testo coordinato ed aggiornato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

- il testo del Regolamento edilizio modificato, come puntualmente precisato nei precedenti punti, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 247-45856 del 28/11/2017;
- l'approvazione deve avvenire secondo la procedura di cui all'articolo. 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999 e s.m.i., che così recita: "L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal Consiglio Comunale (...); tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla regione", nonché secondo le disposizioni del comma 10 del medesimo articolo 3, il quale dispone come segue: "Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo".

Visti:

- la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s. m. ed i. (Tutela ed uso del suolo);
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la L.R. 08/07/1999, n. 19 e s.m.i., che disciplina il regolamento edilizio tipo ed i regolamenti edilizi comunali;
- la D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 04/01/2018 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale", che prevede che i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R..

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dall'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999 e s.m.i..

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

### **DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i. le modifiche alla Parte Seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" del Regolamento Edilizio comunale, precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/12/2020, così come descritto dettagliatamente in premessa, relativamente ai seguenti articoli:
  - Art. 45.3 Commissione edilizia – (modifiche comma 13);
  - Art. 45.4 Commissione locale per il paesaggio – (inserimento commi da 1 a 38);
  - Art. 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali – (inserimento comma 7).
2. Di approvare il testo coordinato di tale Regolamento Edilizio, come predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da:
  - "Parte Prima", rubricata "Principi generali di disciplina generale dell'attività edilizia";
  - "Parte Seconda", rubricata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia".
3. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio comunale, così come modificato e integrato, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856.
4. Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell'art 3, comma 3, della LR. n. 19/1999 e s.m.i..
5. Di dare atto che il testo modificato ed aggiornato del Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 19/1999 e s.m.i..
6. Di demandare il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico ogni adempimento esecutivo necessario per dare compiuta attuazione al dispositivo della presente deliberazione, ivi inclusa la pubblicazione di cui al precedente punto 4 e la pubblicazione sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
7. Di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo Regolamento Edilizio Comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti comunali.

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Parizia geom. Bruno*

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **20 GENNAIO 2022**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Il Segretario Generale*  
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

---

*Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo*

Monasterolo di Savigliano, Li **20 GENNAIO 2022**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**BACCHETTA Dott. Carmelo Mario**

---

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data **29 DICEMBRE 2021**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

*Il Segretario Generale*  
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario